

STUDIO LEGALE

AVV. RAFFAELE BOIANELLI

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

Socio fondatore SIDEALS

Società Italiana Diritto e Legislazione Scolastica

Via Casilina Nord n. 93

03100 Frosinone

Tel. 0775/871142 -Cell. +393384693002

P.IVA 02482330608 C.F. BNLRL72L25D810Q

PEC: avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it

TRIBUNALE DI FROSINONE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per il sig. **SECONDINO ANGELO**, nato a TEANO prov. CE CAP 81057 il 14/08/1981 e residente in CASTEL DI SASSO prov. CE CAP 81041 in Via San Marco C.F. SCNNGL81M14L083S, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Boianelli del foro di Frosinone, C.F. BNLRL72L25D810Q ed elettivamente domiciliato in Frosinone, alla Via Casilina Nord n. 93, presso il proprio studio.

Il procuratore di parte ricorrente dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere comunicazioni presso il proprio numero di fax 0775/1543740 o indirizzo di pec: avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

- *ricorrente*

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V. Le Trastevere n. 76/a – 00153 Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 00144 Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

3) M.I. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone (C.F. 80009750607), in persona del



Dirigente p.t., con sede in Viale Olimpia n. 14, 03100 Frosinone, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti

PER L'ANNULLAMENTO:

DELLA GRADUATORIA PERMANENTE ATA 24 MESI di cui all'art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, utile per l'a.s. 2022/2023, concernente il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Area B – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, NELLA PARTE IN CUI AL RICORRENTE NON È ATTRIBUITO IL CORRETTO PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO DI LEVA OBBLIGATORIO ESPLETATO, CON EVENTUALE PRELIMINARE DISAPPLICAZIONE:

Della Nota Ministeriale n.13671 del 5/04/2022, del Decreto n. 336 del 26/04/2022 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Ufficio scolastico regionale per il Lazio **UFFICIO IV, con cui** è stato indetto un concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, utili per l'a.s. 2022/2023, concernente il profilo professionale di **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - area B** – nonché ove occorrente dei D.M. n.50/2021, nonché del D.M. n.640/2017 e dell'art. 2, comma 6 del D.M. n.235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., tutti nelle parti in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” ovvero che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali”.

E CON IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

al riconoscimento del corretto punteggio da attribuire al Sig. SECONDINO sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto in qualità di AV. Sc., presso il Comando 9° Stormo in Grazzianise (CE), dal 30/09/2002 al 29/07/2003.



PREMESSA

Il Sig. SECONDINO, già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto Terza fascia personale ATA della provincia di Frosinone, in virtù del titolo di accesso diploma di maturità conseguito in data 11/07/2001 (ALL. 1), avendo maturato il prescritto servizio dei 24 mesi, presentava in data 08/05/2022 domanda di ammissione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell’Istruzione, nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi valevole per l’a.s. 2022/2023 per il profilo di Assistente amministrativo (ALL. 2).

Nella propria domanda, presentata per l’Ambito Territoriale di Frosinone, il ricorrente dichiarava, oltre ai titoli posseduti, anche il servizio militare di leva prestato come, AV. Sc., presso il Comando 9° Stormo in Grazzianise (CE), dal 30/09/2002 al 29/07/2003 affinché fosse valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo.

L’Ufficio scolastico territoriale di Frosinone, lavorata la domanda, attribuiva al ricorrente punti 26,80, per il profilo di Assistente amministrativo sottovalutando, il servizio militare svolto non in costanza di nomina.

L’USP provvedeva, quindi, all’inserimento del Sig. SECONDINO all’interno della rispettiva graduatoria, nella posizione n. 40 per il profilo di Assistente amministrativo in relazione all’attribuito punteggio di complessivi punti 26,80 (ALL. 3).

Al riguardo, il Decreto dell’USR Lazio n. 336 del 26/04/2022 (ALL. 4), ricopiando identiche non legittime previsioni dei precedenti D.M. n.50/2021, D.M. n.640/2017 e D.M. n.235/2014 delle graduatorie provinciali di circolo e d’istituto 3^ fascia ATA (dei quali tutti si invoca ove occorrente la disapplicazione) prevede che siano attribuiti 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina e soltanto 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina.

Ciò in quanto il detto servizio “prestato non in costanza di nomina” è considerato dal Ministero dell’Istruzione quale servizio generico reso alle dipendenze di altra Amministrazione statale.

Invero, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone avrebbe dovuto attribuire al sig. SECONDINO un diverso punteggio o, quanto meno, provvedere successivamente alla rettifica dello stesso, valutando il servizio militare non 0,6



punti max annui quale servizio in altra amministrazione statale, ma piuttosto 6 punti max annui, alla stregua del regolare servizio reso nell'amministrazione scolastica.

In particolare, per quanto attiene al profilo di Assistente Amministrativo – per il quale erano stati attribuiti al ricorrente solo pt. 26,80 –, il punteggio va rivalutato in pt. 31,30 (aggiungendo, cioè, la differenza di 4,5 pt. risultanti dal seguente calcolo: 6 pt. annui : 12 mesi = 0,5 p. al mese x 10 mesi di servizio di leva = 5 p. da cui sottrarre i 0,5 pt. già assegnati col differente calcolo sopra spiegato).

Il sig. SECONDINO, dunque, a causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, si vede attribuire – si ribadisce erroneamente –un insufficiente punteggio nel corrispondente profilo che non gli consente di ottenere una posizione più favorevole nella graduatoria, anche ai fini dell'immissione in ruolo, come accadrebbe se il detto servizio fosse stato correttamente valutato.

A fronte di tale situazione, la resistente Amministrazione, nonostante consolidata giurisprudenza contraria, come si approfondirà infra, e nonostante le rimozioni dell'interessato, non ha mai provveduto a rettificare il punteggio e, pertanto, il ricorrente si trova oggi costretto ad adire l'adito On.le Tribunale in ragione dei seguenti motivi in

DIRITTO

PREMESSA SULLA GIURISDIZIONE DELL'ADITO G.O.

Per rigore difensivo si vuole premettere qualche riga per illustrare la sussistenza della giurisdizione in capo al G.O. in relazione alla questione della corretta attribuzione di punteggi in seno alle graduatorie scolastiche, evidenziando come, alla luce del criterio del cd. *petitum* sostanziale, la Corte di Cassazione abbia enucleato il criterio per cui ove la pretesa (come nel caso di maggior punteggio) rimonti direttamente alla normazione primaria e sia tale da escludere sia lo svolgimento di attività autoritativa della pubblica amministrazione sia di procedure concorsuali (le quali, invece, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo numero 165 del 2001, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo”), in questo caso sussista la giurisdizione del G.O. Dello stesso tenore il Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI Sent 6230/2021 del 7/9/2021 e Cass. Ss.Uu. 21198/2017 ivi richiamata).



La competenza territoriale innanzi al suintestato Tribunale viene radicata in virtù dell'incarico di assistente amministrativo attualmente svolto dallo stesso presso l'I.C. Frosinone 3 fino al 30/06/2023. (ALL. 5)

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

Come noto, l'art. 52 della Costituzione tutela il cittadino che ha adempiuto gli obblighi connessi al servizio militare in relazione anche alla sua posizione lavorativa.

Per tale ragione, la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

La stessa giurisprudenza concordemente ritiene che, proprio nel rispetto dell'art. 52 Cost., "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cass. civ., Sez. Lav., 1° settembre 1997, n. 8279).

Appare, pertanto, evidente che la disposizione di cui al Decreto n. 336 del 26/04/2022 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE **Ufficio scolastico regionale per il Lazio UFFICIO IV Tabella A/1 punto B)** nonché all'art. 2, comma 6 del D.M. n. 235/2014 e successivi (D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021), nel subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, viola non solo la Carta costituzionale, ma anche la normativa primaria vigente in materia.

Al riguardo, occorre richiamare l'art. 4 della Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, che espressamente stabilisce: "[...] *ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]*".

In aderenza a quanto previsto dalla sopra citata disposizione, l'art. 20 della successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, dispone:



“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”.

Alla luce della richiamata normativa, il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore della stessa e prima della sospensione della leva obbligatoria con la conseguente introduzione di quella volontaria, deve essere valutato come titolo didattico, equiparato a un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Anche la giurisprudenza, al riguardo, ha evidenziato che *“[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]”* (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, alla stregua di servizi di insegnamento, è stata da ultimo esplicitata dall'art. 485, comma 7 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

A norma della citata disposizione, infatti, *“[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.*

Successivamente, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo”.*

E ancora *“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico”.*

La richiamata disciplina legislativa, nel decretare la *“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”*, anche se non prestato in costanza di nomina, ha inteso dare concreta attuazione alla normativa costituzionale e, in



particolare, al dettato dell'art. 52, atteso che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non può pregiudicare l'instaurazione del rapporto di servizio.

In sostanza, la valutabilità del servizio militare di leva si giustifica con la necessità di compensare il sacrificio imposto a quei soggetti che, essendo assoggettati agli obblighi di leva, dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'insegnamento, si sono visti costretti a rifiutare le supplenze, proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

Tutto ciò, purché il servizio di leva sia adempiuto dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

Del resto, come noto, i cittadini di sesso maschile dichiarati "idonei" ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, avevano l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Di conseguenza, la disposizione di cui alla tabella A/1 punto B) del Decreto n. 336 del 26/04/2022 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE **Ufficio scolastico regionale per il Lazio UFFICIO IV** nonché di cui all'art. 2, comma 6, del più volte citato D.M. n.235/2014 e successivi, di cui qui si chiede la disapplicazione *in parte qua*, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, per le spiegate ragioni, non avrebbe potuto ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha giustamente sottolineato che *"[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]"* (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008).

II. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020).



La giurisprudenza, in maniera pressoché univoca, in più occasioni si è pronunciata nel senso della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Tuttavia, il M.I.U.R. – oggi Ministero dell’Istruzione – con i vari DD.MM. dedicati alla disciplina, ha sostanzialmente riprodotto da sempre la stessa disposizione limitativa secondo cui, appunto, *“il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, chiamato a giudicare sul ricorso R.G. n. 8637/2006, proposto avverso la sopra citata disposizione, uniformandosi a copiosa e risalente giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529), concorde nel sostenere la valutabilità del servizio militare ai sensi dell’art. 485, comma 7 del D.Lgs. n.297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), **ha annullato** le identiche disposizioni ostative, proprio nella parte in cui prevedevano che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (già M.I.U.R.), tuttavia, noncurante della appena ricordata pronuncia del TAR Lazio n.6421/2008, ripropone costantemente la censurata disposizione, ripetendola nei vari DD.MM. disciplinanti il rinnovo sia delle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia sia di quelle Permanenti 24 mesi ATA, disponendo che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio pertanto, attesa l’illegittimità dei provvedimenti portati al vaglio e censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha dovuto ripetutamente annullare le suddette disposizioni ministeriali con le successive Sentenze n.325/2010, n.1178/2010, n.2515/2010, n.33852/2010, n.3564/2010, n.7259/2010, n.8960/2010 e n.27482/2010.

Lo stesso Consiglio di Stato, ha avallato tale orientamento giurisprudenziale, prima con le Ordinanze n.4028/209 e n.4031/09 e, infine, con la Sentenza n.9335/2010 osservando che *“[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall’art.52, comma secondo, secondo*



periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

Alla luce di tali considerazioni, le successive disposizioni di cui all’art. 3, comma 5 del D.M. n.42 del 08/04/2009, all’art. 2, comma 6 del D.M. n.44/2011 e all’art. 2, comma 6 del D.M. 235/2014, nonché dei successivi D.M. nn.640/2017 e 50/2021 e quelle pedissequamente riportate nei decreti concernenti il concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, sono da ritenersi affette da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1 della L. n.241/1990**, poiché emanate in palese violazione delle menzionate sentenze.

Invero, è accaduto che, nonostante la giurisprudenza ormai da tempo pacifica sul punto, e a dispetto del notevole contenzioso sviluppatosi negli anni al riguardo, i successivi Decreti ministeriali, per il triennio 2018/2021 e 2021/2024, hanno riproposto il medesimo sistema di valutazione del D.M. oggetto di contestazione. Peraltro, è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che l’annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (fra le tante cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977), per cui l’annullamento di una previsione generale ed astratta esclude che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza ablativa di un provvedimento illegittimo, le medesime fattispecie possano essere disciplinate in base alla disposizione annullata.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l’istanza cautelare e a seguito di essa l’Amministrazione provvedeva a “rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria” attribuendo agli istanti un punteggio “pari a 6” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in



graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato specifica, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, che non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui "...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati *con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina*"; donde il riconoscimento in favore degli aspiranti che hanno svolto il servizio militare o quello assimilato non in costanza di nomina di punti 6 per ogni anno o punti 0,50 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di servizio espletato.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: "...considerato... *la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare*" (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Recentissima è la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale la n. 266/2023 pubblicata il 09/01/2023 con cui è stato ribadito fermamente il suddetto principio di valutabilità del servizio militare prestato anche non in costanza di nomina.

Da ultimo, anche la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), respingendo il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n.459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica questione, ha stabilito che "*il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di*



lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Il ricorrente, nel caso specifico, come comprovato in atti (*cfr. all. n. 1*), ha conseguito il titolo di studio prima dell'espletamento del servizio di leva obbligatorio (ALL. 6).

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per le svolte considerazioni, il punteggio – evidentemente errato – assegnato al sig. SECONDINO va rettificato: difatti, piuttosto che limitarne la valutazione a 0.6 punti max attribuibili, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere complessivamente 5 punti annui, in capo al ricorrente, alla stregua del servizio prestato.

Granitica è la giurisprudenza del giudice del lavoro che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (*cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Roma del 22/06/2022 sentenza n. 5996/2022 Tribunale di Roma del 28/06/2022 sentenza n. 6165/2022; Corte d'appello di Roma n. 1744/2020; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).*



A conferma di quanto finora detto, va segnalato che anche in sede di giurisdizione ordinaria codesto stesso Tribunale si è pronunciato favorevolmente in subiecta materia.

In conclusione, appare indiscutibile che, già sin dal momento della presentazione della domanda del ricorrente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone avrebbe dovuto assegnare un diverso punteggio o, quanto meno, provvedere successivamente alla rettifica dello stesso, attribuendo al Sig. SECONDINO complessivi pt. 5 annui valutando cioè il servizio militare non 0,5 punti quale servizio in altra amministrazione statale, quanto – piuttosto – 5 punti, alla stregua del regolare servizio scolastico reso.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto

VOGLIA

- accertare e dichiarare il diritto del Sig. **ANGELO SECONDINO** al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, ovvero 5 punti annui in relazione al servizio militare prestato e documentato, ovvero comunque nella misura che il Decidente prudentemente riterrà nella graduatoria permanente 24 mesi ATA utile per l'a.s. 2022/2023 nel corrispondente profilo professionale di Assistente Amministrativo;
- condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari alla correzione del punteggio nella graduatoria permanente 24 mesi ATA utile per l'a.s. 2022/2023 nel corrispondente profilo professionale di Assistente Amministrativo;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre C.U. versato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Si deposita:

1. Diploma di maturità/ Titolo di accesso alle graduatorie;
2. Domande graduatoria permanente ATA 24 mesi e inserimento graduatorie di circolo e istituto 3^a fascia;
3. Graduatoria ATA A.A. 24 MESI PROV. FROSINONE
4. Decreto dell'USR Lazio n. 336 del 26/04/2022;



5. Proposta di assunzione prot. 10019 dell'8/09/2022;
6. Foglio di congedo illimitato del 30/07/2003.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del C.U., ridotto alla metà, per € 259,00.

Frosinone, 02/02/2023

f.to digitalmente
Avv. Raffaele Boianelli



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Raffaele Boianelli, procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso, premesso:

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto al riconoscimento del corretto punteggio da attribuire al Sig. SECONDINO sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto in qualità di AV. Sc., presso il Comando 9° Stormo in Grazzianise (CE), dal 30/09/2002 al 29/07/2003, nella graduatoria de qua della provincia di Frosinone;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti gli aspiranti assistenti amministrativi potenzialmente controinteressati inseriti nella medesima graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso;
- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificarli tutti;
- che la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- che la legge 21 luglio 2000, n. 205, all'art. 12, ha previsto che il Giudice adito possa autorizzare la notifica del ricorso con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che la norma può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di **integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami** consentendo al giudice adito di ordinare (quale forma di notifica alternativa alla notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.) **la pubblicazione del ricorso col testo integrale o per estratto sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- che in tal modo viene realizzato il contraddittorio con una moltitudine di citandi che vengono identificati attraverso lo status di dipendenti pubblici e raggiunti presso il Ministero cui appartengono;
- che, diversamente, l'efficacia della notifica per pubblici proclami ordinaria è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, è la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del



cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- che la notifica per pubblici proclami per via telematica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>);

- che il Tribunale del Lavoro di Frosinone, (oltre ad altri Tribunali) ha già autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative, ex art. 151 c.p.c. (cfr., decreti nn. 10634/2018, 8667/15, 2924/16);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato propone istanza affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, voglia autorizzare la notificazione per via telematica tramite inserimento dell'estratto del ricorso e del provvedimento giudiziale in seno all'apposita area tematica predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul proprio sito istituzionale e dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Frosinone, 02/02/2023

f.to digitalmente

Avv. Raffaele Boianelli

